



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC
PIAZZA TANCREDI, 7 - 73100 LECCE
T +39 0832 292216 -292242

OGGETTO: Codice etico e di comportamento dell'Università del Salento – modifica: emanazione

IL RETTORE

- VISTO l'art. 2 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Codice etico emanato con D.R. n. 226 del 20.04.2021;
TENUTO CONTO del verbale n. 4 della Commissione mista statuto e regolamenti in data 13 dicembre 2023;
TENUTO CONTO che la modifica al Codice Etico è stata richiesta per evitare situazioni di conflitto di interesse tra Commissario e candidato nei concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29.01.2024;
VISTA la delibera del Senato accademico n. 26 del 20.02.2024 con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art.8 comma 2 del Codice Etico e di comportamento nella seguente formulazione: *"I destinatari del presente Codice si astengono dal prendere decisioni o dal partecipare alla loro adozione o dallo svolgere attività che riguardino o possano riguardare interessi: ... d) di persone con le quali intrattengano rapporti di frequentazione abituale, nonché di candidati a qualunque procedura selettiva, con esclusione dei concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca e post-dottorato, che siano coautori di almeno 2/3 delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione"*;
VISTO altresì l'art. 30 dello Statuto;

DECRETA

- Art. 1 Emanare il Codice etico e di comportamento dell'Università del Salento allegato al presente decreto (All. 1).
Art. 2 Abrogare il Codice etico e di comportamento emanato con D.R. n. 226 del 20.04.2021.
Art. 3 Il Codice etico e di comportamento di cui all'art.1 entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
All'Ufficio Comunicazione e URP
All'Ufficio Documentazione e Archivi



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

con delibera n. 6 del 29.01.2024

Approvazione del Senato accademico

con delibera n. 26 del 20.02.2024

INDICE

Preambolo

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Soggetti

Art. 3 Norme di rinvio

CAPO II – REGOLE DI CONDOTTA

Art. 4 Responsabilità nell'esercizio di compiti, funzioni ed incarichi all'interno dell'Ateneo

Art. 5 Uso efficiente delle risorse

Art. 6 Lealtà istituzionale

Art. 7 Comunicazione degli interessi finanziari

Art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione

Art. 9 Regali, compensi ed altre utilità

Art. 10 Riservatezza

Art. 11 Rispetto della dignità e libertà morale

Art. 12 Trasparenza

Art. 13 Imparzialità

Art. 14 Collaborazione

CAPO III

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 15 Competenza

Art. 16 Segnalazione degli illeciti

Art. 17 Responsabilità e criteri sanzionatori

Art. 18 Procedimento e sanzioni. Rinvio

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Pubblicità

Art. 20 Interpretazione e vigilanza

Preambolo

1. L'Università promuove la valorizzazione delle competenze e assume il metodo critico nello svolgimento degli studi e delle ricerche. A tale scopo, è aperta al libero confronto con ogni altra istituzione scientifica italiana o estera che si ispiri agli stessi principi e persegua le stesse finalità.

2. I principi etici costituiscono modelli di comportamento sostenuti dall'Università e condivisi dalla comunità scientifica internazionale. La loro accettazione impegna non solo a rispettarli, ma anche a promuoverli, a diffonderne la conoscenza e ad assumersene la responsabilità in relazione ai ruoli e alle esperienze di ognuno.

3. I principi deontologici sostenuti dall'Università e condivisi dalla comunità scientifica internazionale costituiscono modelli di comportamento.

4. Ispirandosi a questi principi, nell'esercizio delle proprie responsabilità e dei propri poteri, l'Università è impegnata a favorire le migliori condizioni di convivenza, lavoro e produttiva partecipazione alle proprie attività per i suoi componenti e tutti gli altri soggetti individuati nel seguente art. 2.

5. I Componenti della comunità universitaria e tutti i soggetti destinatari delle disposizioni del presente Codice, per come individuati nel seguente articolo 2, svolgono funzioni, compiti e attività nella indipendenza e in autonomia da qualsiasi orientamento religioso, politico, ideologico ed economico.

6. In coerenza con i principi enunciati, è adottato il seguente testo, denominato "Codice etico e di Comportamento dell'Università del Salento".

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Codice definisce le regole di comportamento che i soggetti di cui al successivo articolo 2, ciascuno nel proprio ruolo, sono tenuti ad osservare.

2. Il presente Codice è adottato anche quale strumento di prevenzione e contrasto a fenomeni di corruzione.

3. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile e dirigenziale, la violazione delle norme del presente Codice è fonte di responsabilità, da accertarsi all'esito del procedimento di cui al Capo III.

Art. 2 Soggetti

1. Destinatari delle norme del presente Codice sono tutti i componenti della comunità universitaria:

a) docenti (professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato), compreso il Rettore;

b) personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, i dirigenti anche con contratto a tempo determinato e il Direttore Generale;

c) studenti.

2. I componenti della comunità sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente codice anche nell'espletamento di cariche accademiche e funzioni istituzionali.

3. Le regole di condotta previste dal presente Codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di incarico, ai titolari di contratti di didattica e di ricerca, agli ospiti dell'Ateneo in virtù di accordi o convenzioni con altre Università o Enti, nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano lavori e opere in favore dell'Università e ai rispettivi collaboratori a qualsiasi titolo. A tal fine, nei relativi atti di incarico e nei contratti sono inserite, a cura dei competenti responsabili di struttura, apposite disposizioni di impegno al rispetto del presente Codice nonché di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto in caso di violazione.

4. Le regole di condotta previste dal presente Codice si estendono, in quanto compatibili, ai componenti esterni degli organi di Ateneo.

<p>5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti al rispetto delle misure anticorruzione, generali e specifiche di Ateneo.</p> <p>6. Ai dirigenti dell'Università del Salento, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 13 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.</p>
<p>Art. 3 Norme di rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Codice, si fa rinvio al d.P.R. n. 62/2013, alla l. 30 dicembre 2010, n. 240, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, al <i>Regolamento per il contrasto alle molestie sessuali, al mobbing e alle discriminazioni nei luoghi di lavoro e di studio</i> e allo Statuto di Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II – REGOLE DI CONDOTTA</p>
<p>Art. 4 Responsabilità nell'esercizio di compiti, funzioni ed incarichi all'interno dell'Ateneo</p> <p>1. Il componente della comunità universitaria è chiamato ad operare nell'interesse dell'Istituzione e nell'osservanza dei regolamenti che incidono sulle rispettive funzioni. Ognuno è responsabile, per quanto di sua competenza, del buon funzionamento e della reputazione dell'Ateneo.</p> <p>2. Costituiscono violazioni rilevanti del dovere di responsabilità, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anteporre non occasionalmente all'adempimento dei doveri accademici, altre attività, quantunque consentite dalla legge o dal regime di impegno prescelto; b) disattendere in modo non occasionale e senza adeguata giustificazione gli obblighi didattici, di assistenza agli studenti, di ricerca, le attività gestionali connesse alle cariche ricoperte; c) disattendere o ritardare in modo non occasionale e ingiustificato gli adempimenti richiesti dalla propria funzione; d) abusare, nell'esercizio delle proprie funzioni o nel compimento delle attività istituzionali o nei rapporti privati, della posizione ricoperta in Ateneo, ovvero usare il nome e il logo dell'Università al di fuori di attività collegate all'incarico svolto presso la medesima; e) disattendere non occasionalmente e senza giustificazione gli obblighi di partecipazione agli organi collegiali di appartenenza.
<p>Art. 5 Uso efficiente delle risorse</p> <p>1. Il componente della comunità universitaria è tenuto ad un uso responsabile ed efficiente delle risorse materiali e dei locali messi a sua disposizione dall'Istituzione universitaria e partecipa attivamente al contenimento dei consumi dei materiali in uso e al loro riciclo.</p> <p>2. Costituiscono violazioni rilevanti del dovere di assicurare un uso efficiente delle risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trascurare le forme minime di diligenza nella custodia e nell'utilizzo delle risorse materiali e strumentali affidate, quando da ciò sia derivato il danneggiamento, il deterioramento o la perdita; b) utilizzare per scopi diversi da quelli istituzionali ovvero concedere indebitamente a terzi attrezzature di ricerca, spazi, materiali o finanziarie dell'Ateneo, quando da ciò derivi nocumento o pregiudizio all'Università.
<p>Art. 6 Lealtà istituzionale</p> <p>1. L'Università non può essere strumento per l'indebito perseguimento di interessi personali di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale, diretti e indiretti.</p> <p>2. Costituiscono violazioni rilevanti del dovere di lealtà istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abusare della posizione ricoperta nell'amministrazione universitaria per disporre o favorire l'assunzione o l'attribuzione di indebite utilità a persone a sé legate da vincoli extra-accademici, di natura personale, familiare o professionale; b) partecipare, in pregiudizio dell'interesse pubblico, a processi deliberativi o attività che comportino conseguenze dirette o indirette nella sfera dei propri interessi, in violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, ovvero in presenza di conflitto con gli interessi dell'Università; <p>3. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali contenuta nella legge e nei regolamenti di autonomia dell'Università del Salento, ai destinatari del presente Codice, anche in</p>

regime di tempo definito o parziale, non è consentito lo svolgimento di attività o prestazioni lavorative a favore di terzi, enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni, comunque denominate, che riguardino l'Università del Salento. Il divieto non viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.

4. Il personale tecnico-amministrativo e i docenti che aderiscono o appartengono ad associazioni od organizzazioni la cui attività statutaria possa interferire con lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali dell'Ateneo devono darne comunicazione rispettivamente al Direttore generale e al Rettore entro 15 giorni decorrenti dalla data di adesione/partecipazione o dalla data dell'ingresso nella comunità universitaria. Il destinatario della comunicazione valuta, sia sulla base delle attività di competenza del dipendente che sulla base delle attività delle associazioni o organizzazioni a cui questi partecipa, la sussistenza di condizioni di incompatibilità che determinano l'insorgenza degli obblighi di astensione di cui al successivo art. 8.

5. Il presente articolo non si applica per l'adesione a partiti, movimenti politici o a sindacati.

Art. 7 Comunicazione degli interessi finanziari

1. Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo, i titolari di contratti a qualsiasi titolo stipulati con l'Ateneo, i componenti esterni degli organi di Ateneo sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La comunicazione prevista dall'art.6, comma 1 del D.P.R 16 aprile 2013 n. 62-deve essere resa in forma scritta:

- a) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se essa riguarda il Rettore;
- b) al Rettore, se essa riguarda il Direttore Generale, i componenti esterni degli organi di Ateneo ed i docenti;
- c) al Direttore Generale, se essa riguarda i Dirigenti, il personale tecnico-amministrativo ed ogni altro soggetto non già ricompreso nelle precedenti lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 8 Conflitti di interesse e obbligo di astensione

1. I destinatari del presente Codice devono comunicare, per quanto ad essi noto, i conflitti di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, e la sussistenza di gravi ragioni di convenienza laddove sussistano gravi ragioni di convenienza, si applica il disposto dell'art. 5, comma 2, cod. proc. Civ., rispetto alle attività, funzioni e compiti che sono chiamati a svolgere.

2. I destinatari del presente Codice si astengono dal prendere decisioni o dal partecipare alla loro adozione o dallo svolgere attività che riguardino o possano riguardare interessi:

- a) propri;
- b) di propri parenti o affini entro il secondo grado;
- c) del proprio coniuge o di propri conviventi;
- d) di persone con le quali intrattengano rapporti di frequentazione abituale, nonché di candidati a qualunque procedura selettiva, con esclusione dei concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca e post -dottorato, che siano coautori di almeno 2/3 delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione;
- e) di soggetti od organizzazioni con cui essi, il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- f) di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori, agenti o figure che assolvano funzioni equivalenti;
- g) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori, gerenti o dirigenti.

3. Essi si astengono, altresì, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o conflitto di interesse potenziale.

4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale sono in ogni caso tenuti ad astenersi ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/90 anche quando il conflitto di interessi è solo potenziale.

5. La comunicazione di astensione è resa in forma scritta dall'interessato prima del compimento delle attività di sua competenza, e contiene ogni informazione utile per la valutazione della sussistenza del conflitto.

6. La comunicazione di astensione è indirizzata:

- a) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando essa riguardi il Rettore;
- b) al Rettore, quando essa riguardi il Direttore di Dipartimento e il Presidente del Corso di Laurea, il Presidente della Scuola, il Direttore generale, i componenti esterni degli organi di Ateneo;
- c) al Direttore di Dipartimento o al Presidente del Consiglio didattico, in ragione della natura dell'attività,

quando essa riguardi i docenti;

d) al Direttore generale, quando essa riguardi i Dirigenti, il personale tecnico-amministrativo e ogni altro soggetto non già compreso fra quelli menzionati nelle lettere a), b), e c) del presente comma.

7. Il destinatario della comunicazione di astensione, valutata la situazione prospettata, decide sull'astensione seduta stante ove il compimento dell'attività non possa essere differito, e comunque entro 10 giorni dalla dichiarazione. Ove non ravvisi la sussistenza di un conflitto di interesse, respinge la dichiarazione di astensione, illustrando le ragioni che consentono l'espletamento delle attività da parte del dichiarante; in caso contrario, individua un sostituto alla stregua della normativa vigente.

In ogni caso, delle determinazioni assunte viene data tempestiva notizia all'interessato e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove non già coinvolto dalla comunicazione.

8. Presso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene istituito un "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" in cui sono annotate le comunicazioni di astensione e le relative determinazioni.

9. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza monitora annualmente i casi di astensione rilevati e le tipologie degli stessi.

Art. 9 Regali, compensi ed altre utilità

1. Ai destinatari del presente codice è sempre preclusa, nell'esercizio della propria attività, funzione o ruolo, la richiesta, la sollecitazione o l'accettazione, diretta o per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi, di regali o altre utilità se non nei limiti disciplinati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. Possono essere ricevuti regali o altre utilità, ove non richiesti né altrimenti sollecitati, soltanto se d'uso, di modico valore, occasionali ed esclusivamente se riconducibili alle normali relazioni di cortesia o a consuetudini locali e internazionali. In ogni caso, il valore dei regali/utilità, ricevuti, nell'arco di dodici mesi, non deve eccedere l'importo cumulativo di 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale valore si intende superato attraverso la somma di più regali e utilità di valore inferiore corrisposti dal medesimo o da diversi soggetti o persone giuridiche, sia personalmente che per interposta persona.

3. I regali e le altre utilità comunque pervenuti al componente della comunità universitaria fuori dai casi consentiti dal presente articolo, dovranno immediatamente essere consegnati al Direttore generale per la restituzione, o qualora questa non sia possibile, per la devoluzione a fini culturali o di solidarietà in ragione della natura della regalia o dell'utilità.

4. È vietato accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Art. 10 Riservatezza

1. Il componente della comunità universitaria mantiene riservati i dati e le informazioni protette dalla vigente normativa generale e di settore in materia di *privacy*, appresi nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Costituiscono violazioni del dovere di riservatezza l'impiego e la divulgazione a fini privati di dati e informazioni di cui il componente della comunità universitaria disponga per ragioni d'ufficio o di cui sia venuto a conoscenza anche in via confidenziale nell'attività dell'ufficio, quando non siano disponibili al pubblico o non siano resi pubblici.

Art. 11 Rispetto della dignità e libertà morale

1. I destinatari del presente Codice rispettano nello svolgimento della propria attività, della propria funzione o del proprio ruolo la dignità e libertà morale della persona.

2. Fermo restando quanto previsto dal *Regolamento per il contrasto alle molestie sessuali, al mobbing e alle discriminazioni nei luoghi di lavoro e di studio*, sono sanzionabili:

a) gli atti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e sindacali, orientamenti sessuali, condizioni personali, sociali e culturali;

b) le molestie e la richiesta di prestazioni non dovute in ragione del servizio, dell'attività o della funzione svolta all'interno o per l'Ateneo. Tali condotte assumono particolare gravità se hanno natura sessuale o quando la posizione dell'autore consenta di esercitare un condizionamento psicologico sulla vittima;

c) l'offerta di prestazioni non dovute, anche di natura sessuale, finalizzata a ottenere o far conseguire vantaggi indebiti.

Art. 12 Trasparenza

1. Il componente della comunità universitaria è tenuto a rispettare le decisioni di carattere organizzativo e funzionale che assicurano la trasparenza dell'amministrazione, e prestare la più diligente collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento, nella trasmissione, nell'aggiornamento e nell'integrazione dei dati e informazioni soggetti agli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla legge e dai regolamenti di autonomia e dalle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottate dall'Ateneo.
2. Costituiscono violazioni dell'obbligo di trasparenza:
 - a) l'occultamento, l'alterazione o la falsificazione della documentazione che la normativa vigente considera pubblica e accessibile;
 - b) l'omissione di atti o il ritardo non occasionale e ingiustificato nell'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, dai regolamenti di autonomia o da ogni altra misura di prevenzioni della corruzione e di trasparenza.
3. Al fine di rendere tracciabili e trasparenti i processi decisionali e valutativi sono utilizzati gli strumenti informatici di protocollazione, verbalizzazione, pubblicazione o comunicazione istituzionali.

Art. 13 Imparzialità

1. Le scelte e le valutazioni compiute dal componente della comunità universitaria, in ragione della posizione ricoperta, anche quando non conseguano all'esito di esami o di procedure di selezione, hanno lo scopo esclusivo di premiare le posizioni più qualificate. Le violazioni del dovere di imparzialità assumono rilevanza ai sensi del presente Codice quando abbiano lo scopo di condizionare le predette scelte e valutazioni in ragione di fattori diversi dal merito.
2. Costituiscono violazioni del dovere di imparzialità:
 - a) l'esercizio della propria autorità o del proprio ruolo per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su processi di selezione, indirizzandoli verso esiti differenti da quelli che deriverebbero da uno svolgimento imparziale;
 - b) la rivelazione a terzi di dati o informazioni relativi alle selezioni che non siano ostensibili ai sensi di legge e nelle forme da questa previste;
 - c) la previsione, nei bandi di selezione/concorso, di requisiti di accesso personalizzati ovvero ostativi a un'effettiva partecipazione concorsuale, o non corrispondenti al profilo professionale necessario.
3. Nell'ambito del conferimento di incarichi di lavoro autonomo, sono illustrate le ragioni che giustificano l'affidamento a professionalità esterne all'Ateneo.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 14 Collaborazione

1. Il componente della comunità universitaria è tenuto a collaborare per l'adempimento di ogni incombenza rientrante nelle proprie competenze, evitando omissioni, ritardi od ogni altra condotta idonea a pregiudicare la continuità e gli *standard* di qualità e comunque il buon andamento dell'attività istituzionale, ovvero a far ricadere su altri le responsabilità di atti o procedimenti di propria competenza.
2. Le violazioni del dovere di collaborazione rivestono particolare gravità quando sono preordinate a finalità ostruzionistiche, oppure tese a rallentare le attività correlate alla funzione svolta o al buon andamento di quella istituzionale anche attraverso l'abuso di propri diritti o prerogative. Ricorre abuso quando, in base alle circostanze di fatto e alle modalità, l'esercizio del diritto o della prerogativa abbia carattere palesemente emulativo, tale da intralciare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

CAPO III PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 15 Competenza

1. La competenza ad accertare le violazioni delle disposizioni del presente Codice e a irrogare le conseguenti sanzioni spetta:
 - a) al Decano, nei confronti del Rettore;
 - b) al Rettore o al Collegio di disciplina o al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, nei confronti dei docenti;
 - c) all'Ufficio per i procedimenti disciplinari o al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, nei confronti del personale tecnico-

amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici per i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini disciplinari;

d) al Rettore o al Consiglio di Dipartimento o al Senato Accademico, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, nei confronti degli studenti;

e) al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento, su proposta del Rettore, per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 16 Segnalazione degli illeciti

1. Il procedimento per l'accertamento della violazione delle norme del presente Codice è attivato su segnalazione scritta anche attraverso una segnalazione al servizio di whistleblowing di un componente della comunità universitaria o di un terzo, contenente una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti, atti e comportamenti.

2. Qualora il responsabile di un'unità didattica, di ricerca o amministrativa venga a conoscenza di violazioni del presente Codice avvenute presso la propria struttura ne informa senza indugio l'organo competente.

3. Non possono essere prese in considerazione segnalazioni anonime.

4. Salvo l'ipotesi di attivazione del servizio di whistleblowing, la segnalazione deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo istituzionale, anche elettronico, del soggetto competente a riceverla. L'autore della segnalazione è tenuto ad indicare un indirizzo, anche elettronico, presso il quale ricevere ogni eventuale successiva comunicazione relativa al procedimento ed osservare ogni altra modalità o termine indicato nella normativa disciplinare di riferimento. Sia l'autore della segnalazione, sia il soggetto competente a riceverla, fino a quando il procedimento non è concluso, sono tenuti ad osservare la massima riservatezza.

Art. 17 Responsabilità e criteri sanzionatori

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa e/o contabile dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, fonte di responsabilità disciplinare, è accertata dall'organo competente in relazione al soggetto autore della condotta, nelle forme e nei termini prescritti dalla legge e dalle norme di autonomia.

2. Il tipo e l'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile sono determinati nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, avuto riguardo:

a) alla gravità del comportamento;

b) all'intensità del dolo e al grado della colpa;

c) all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza;

d) alle modalità di svolgimento del fatto;

e) alla rilevanza del ruolo, del compito, dell'attività e della funzione svolta;

f) all'irrogazione di precedenti sanzioni.

Art. 18 Procedimento e sanzioni. Rinvio

1. Il procedimento disciplinare relativo all'accertamento delle violazioni delle norme di condotta previste dal presente Codice, nonché le conseguenti sanzioni è regolato:

a) per i docenti, dal R.D. del 31 agosto 1933 n. 1592, dalla legge n.240/2010 e dalle disposizioni dello Statuto di autonomia;

b) per il personale tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici, dal d.lgs. n. 165/2001 e dalle norme del contratto collettivo di comparto;

c) per gli studenti, dal R.D. 21 giugno 1935 n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936 n. 78 e dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.

2. Ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente codice si applicano, in quanto compatibili e ove non diversamente previsto, le disposizioni di cui al precedente art. 17.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Pubblicità

1. Al presente Codice viene data la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, nonché attraverso la rete intranet.
2. Il Codice e i suoi aggiornamenti sono altresì trasmessi, mediante posta elettronica, ai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 del presente Codice.
3. Copia del Codice è fatta sottoscrivere e consegnata ai dipendenti al momento dell'assunzione, ai collaboratori e consulenti, con qualunque tipologia di rapporto, all'atto della sottoscrizione del relativo contratto di lavoro o del conferimento dell'incarico.

Art. 20 Interpretazione e vigilanza

1. Competente a rilasciare pareri sull'applicazione ed interpretazione del presente Codice è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che si avvale allo scopo della struttura legale dell'Ateneo. Il parere, reso su motivata istanza di un Componente della comunità universitaria, è comunicato al richiedente ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato anche dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari, i Responsabili di struttura, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Laurea vigilano, per quanto di rispettiva competenza, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice.
3. Allo scopo di garantire la più ampia divulgazione dei contenuti e dei risultati dell'applicazione del presente Codice sono promosse specifiche iniziative formative partecipate.